

Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl

Corso Intensivo di Formazione

CORSO ZOOFILO

POLIZIA GIUDIZIARIA

F.A.D. – FORMAZIONE A DISTANZA

della durata di ____ ore (erogata a distanza in diretta sincrona

tramite utilizzo piattaforma Skype)

IN AULA

della durata di ____ ore

Per entrambe le modalità ORARI E GIORNI DA CONCORDARE

Docente

avv. Rosa BERTUZZI

Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia.

PROGRAMMA

Presentazione e introduzione del corso

Tutela degli animali – SELVATICI E DOMESTICI –

Gli obblighi di colui che detiene animali d'affezione sono disciplinati, oltre che da responsabilità morali, anche da disposizioni legislative nazionali e comunitarie.

Le norme poste a tutela degli animali d'affezione hanno origini diverse poiché promanano sia da fonti giuridiche primarie (come le leggi statali) che da fonti secondarie (come i regolamenti e le ordinanze comunali e provinciali).

Chiunque detenga animali da compagnia è responsabile della loro salute e del loro benessere e deve provvedere alla loro sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.

La principale legge statale in materia di tutela degli animali d'affezione è la L. 14 agosto 1991, n. 281 «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», che stabilisce il principio generale secondo il quale lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Un'altra norma fondamentale è il Regolamento della polizia veterinaria, che definisce le prescrizioni atte a prevenire la diffusione di malattie tra animali domestici e tra questi e l'uomo, con specifica attenzione alla profilassi della rabbia. Il Regolamento si occupa in particolare del porto degli animali in luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché della cattura dei cani randagi e del trattamento dei cani e gatti rabidi, morsiati o morsicatori.

La Costituzione Italiana;

Gli Organi dello Stato

I quattro codici

Il reato: delitti e contravvenzioni

L'elemento soggettivo o colpevolezza

La responsabilità oggettiva

Norme del Codice Civile:

art. 2052 c.c danno cagionato da animali

Art.923 c.c cose suscettibili di occupazione

Art.924c.c sciame d'api

art.925 c.c animali mansuefatti

Art . 927c.c. “ritrovamento/restituzione cosa mobile”

art.842 c.c caccia e pesca
art.843 c.c accesso al fondo
art.926c.c migrazione di colombi, conigli e pesci
art.994c.c perimento delle mandrie e dei greggi

I principali possibili reati nell'espletamento delle funzioni:

art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
art. 323 c.p. Abuso d'ufficio;
art. 314 c.p. Peculato;
art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte di un P.U.;
art. 479 c.p. Falso ideologico;
art. 614 c.p. Violazione dei principali possibili reati nell'espletamento delle funzioni;
art. 615 c.p. Violazione di domicilio commessa da un P.U.

I principali possibili reati verificabili nell'attività di P.G.

art. 336 c.p. Violenza o minaccia a un P.U.;
art. 337 c.p. Resistenza a un P.U.;
art. 495 c.p. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
art. 496 c.p. False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
art.500 c.p. Diffusione di una malattia delle piante e degli animali
art. 646 c.p. Appropriazione indebita;
art. 624 c.p. Furto;
art. 625 c.p. Circostanze aggravanti (abigeato);
art. 636 c.p. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo;
art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui;
art. 637 c.p. Ingresso abusivo nel fondo altrui;
art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;
art. 651 c.p. Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale;
art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
art. 672 c.p. Omessa custodia e malgoverno di animali
Regolamento Comunale per la tutela del benessere animale

La Polizia Giudiziaria

Legge 689/81: Modifiche al sistema penale;
Le violazioni amministrative;
Polizia Amministrativa, di Sicurezza e Giudiziaria;
La Polizia Giudiziaria;
Le Funzioni della Polizia Giudiziaria;
Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria;
Attività d'iniziativa disposta o delegata della Polizia Giudiziaria;
Arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato

Le guardie zoofile come agenti di P.G.

Chiarimenti sulla normativa vigente e esempi pratici della loro applicazione

Il maltrattamento degli animali

Evoluzione della legge:art.727 c.p e 727 bis *
Legge 189/04; L.544 bis e ter
Osservazioni ed analisi;

I trasporti

Le modalità del trasporto animali da reddito e differenze con animali d'affezione. Regole, tempi, percorrenze su strada e traghetti.

Comunicazione

Tecniche di comunicazione per gestire il conflitto
Codici di comunicazione non verbale
Segnali di accettazione e/o rifiuto dell'interlocutore nella poliedricità dei rapporti interumani e nei vari contesti

Nozioni pratiche di soccorso

Come distinguere le principali patologie e come agire nelle emergenze
Regolamento di polizia veterinaria n.320/1954

Animali d'affezione e randagismo

La legge quadro 281/91 e le leggi regionale 5/2005 e 27/2000

D.M. Norme in materia di affidamento dei cani randagi. (G.U. 23/12/1996)

I trasporti di animali

La protezione animali durante il trasporto: C.d.S.

Legge 12.04.1973 n. 222;

Legge 28.04.1982 n. 244;

D.lgs 30.12.1992 n. 532;

D.lgs 20.10.1988, n. 388;

Regolamento (CE) N. 1/2005;

D.lgs 25.07.2007, n. 151.

Tutela ambientale

Inquinamento

Testo Unico Ambientale Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato al D.L.vo 116 del 2020

L.16.4.1976 n.126

D.P.R.24.5.1988n.203

D.lgs 4.8.1999 n. 351

Rifiuti

D.lgs 5.2.1997

Inquinamento acustico

L.26.10.1995 n.447

Incendi boschivi

R.D.L. 30.12.1923 n.3267

L.6.10.2000 n.275

L.21.11.2000n.353

Codice Penale

Funghi e tartufi

L.23.8.1993 n.352

D.P.R 14.7.1995 n.376

L.16.12.1985 n.752

Ripasso generale

La compilazione dei verbali: esercitazione

Equidi

La normativa vigente

Le competizioni agonistiche (feste, pali, corse)

Individuazione di stato di sofferenza e conoscenza dei più frequenti maltrattamenti

Lezioni facoltative:

1. Vigilanza venatoria - CACCIA

La Caccia, oggi prevalentemente intesa come attività venatoria regolamentata e disciplinata da norme legislative, nacque al tempo dei tempi come parte integrante dell'evoluzione della specie umana. In passato, la ricerca da parte dell'uomo di altre specie animali come fonte di sostentamento fu da sempre connotata da regole antropologiche e sociali che ne delinearono l'ambito. Già le tribù arcaiche, prima della scoperta dei metalli, ebbero a definire «regole» che delineavano le modalità di cattura e appropriazione di animali selvatici. Le ragioni, di tali inconse regole di comportamento, sono da ricondurre ad evidenti necessità oggettive di sopravvivenza della specie umana. Si pensi per esempio al fenomeno del nomadismo delle tribù preistoriche che per seguire gli animali si spostavano continuamente sul territorio, così successivamente con l'avvento delle prime forme di stanzialità sorte con l'allevamento degli animali resi domestici.

Successivamente, in epoca medioevale, la caccia assunse il doppio ruolo di esercizio venatorio legato all'alimentazione umana ma divenne anche status e simbolo di potere di esclusiva pertinenza della classe nobile e che disponeva dei fondi terrieri. In tale ambito, tra i proprietari terrieri, unici a poter esercitare l'attività venatoria sul territorio di loro proprietà, sorse l'uso di concedere «licenza di caccia», previo pagamento di somme di denaro e, secondo precise indicazioni del proprietario che disponeva del diritto sulle superfici di sua proprietà di «regolamentare» i modi in cui, per i soggetti licenziati, era possibile l'esercizio venatorio.

Convenzioni internazionali – ratifica ed esecuzione;

D.P.R. 13.03.1976 n. 449 – Ramsar;

Legge 24.11. 1978 n. 812 – Parigi;

Legge 05.08.181 n. 503 – Berna;
Legge 25.01.1983 n. 42 – Bonn;
Caccia
La legge 157/92 e le leggi regionali;
art. 842 c.c.;
Appunti sulla legislazione venatoria.
Porto d'armi - Principali armi utilizzate;
Braconaggio e trappole.

2. Vigilanza ittica – PESCA

L'esercizio della pesca, nato al momento della nascita dell'uomo, originariamente aveva solo lo scopo di riuscire a sfamare. Oggi, invece, è considerato un vero e proprio sport-tempo libero. L'esercizio della pesca è considerato come l'esercizio di ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche.

Oggi, tale esercizio è consentito solo a coloro che siano in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti dalle singole norme regionali.

In ambito di pesca e sua regolamentazione, occorre far riferimento al R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, «Approvazione del Testo Unico delle Leggi sulla Pesca»

In verità, la legge nazionale, datata e composta da 41 articoli, detta principi generali che oggi se visti limitatamente al loro dettato letterale appaiono non del tutto sufficienti a porre adeguato rimedio alle problematiche in materia ittica.

Ciò che indubbiamente svolge la parte più pregnante nella regolamentazione in materia ittica, sono le leggi regionali nate sulla scorta del testo normativo del 1931.

La normazione regionale, che in tutte le regioni appare collegata da un medesimo filo conduttore, evidenzia principi di massima tutela per la pesca in acque interne, ponendo particolare attenzione agli aspetti che qualificano culturalmente il rapporto fra tutela e conservazione attiva della fauna ittica ed esercizio della pesca, dal quale originano i comportamenti, gli obblighi e le scelte degli esercenti l'attività ittica all'interno delle diverse attività gestionali.

Lo scopo fondamentale delle Regioni al fine di conseguire un proficuo esercizio delle attività piscatorie era quello di far nascere una complessa ed organica gestione dell'attività ittica, con la finalità di raggiungere la salvaguardia delle specie ittiche in ogni bacino idrografico.

Norme:

R.D. 22.11.1914 n. 1486;
R.D. 08.10.1931 n. 1604;
Legge 14.07.1965 n. 963;
D.P.R. 02.10.1968 n. 1639;
D.M. 21.05.1980;
D.lgs 30.12.1992 n. 531;
D.M. 26.07.1995;
D.M. 29.09.1995;
D.M. 02.08.1988;
D.M. 27.01.1998;
art. 842 c.c.;
Leggi regionali in materia

Ripasso generale

Question time, test di fine corso, rilascio attestato finale su pergamena